

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE: IL PROGETTO DI RIFORMA ITALIANO E I MODELLI STRANIERI

di Carlo Maria Masieri

Il recente disegno di legge n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025 dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, contempla – tra gli altri aspetti degni di interesse – anche alcune disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato. Il presente contributo, cogliendo l'occasione offerta da questo d.d.l., vuole innanzitutto soffermarsi sullo stato dell'arte del c.d. “praticantato” e dell'esame di avvocato, mostrando innanzitutto alcuni dati statistici. Passeremo poi all'esame della disciplina attuale dell'accesso alla professione forense. Analizzeremo quindi la proposta di riforma contenuta nel citato d.d.l., che sembra cristallizzare (se non ulteriormente irrigidire) lo status quo del tirocinio e dei corsi di formazione. Metteremo poi in evidenza alcune questioni problematiche che forse meriterebbero di essere affrontate dal legislatore. Infine, allargheremo lo sguardo al di là dei nostri confini, mettendo a confronto la situazione italiana – e la proposta di riforma in commento – con le esperienze di Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I dati sull'accesso alla professione forense in Italia. – 3. Alcuni cenni sulla normativa vigente: i diciotto mesi di tirocinio. – 4. (*segue*). In contemporanea, diciotto mesi di corsi di formazione, con una prova finale. – 5. (*segue*). L'esame di Stato: la redazione di un atto giudiziario scritto e (dopo mesi) la prova orale. – 6. Il d.d.l. n. 2629: la cristallizzazione del modello attuale di tirocinio e di corsi di formazione. – 7. (*segue*). La conferma della “pratica anticipata”. – 8. (*segue*). Una nuova disciplina per il “praticante abilitato”? – 9. (*segue*) Il silenzio in materia di compenso del tirocinante. – 10. Alcune questioni che il legislatore potrebbe affrontare: il possibile “controllo” del numero dei tirocinanti. – 11. (*segue*). Le possibili scelte in materia di formazione dei tirocinanti. – 12. (*segue*). Le possibili scelte in tema di valutazione dei tirocinanti. – 13. Uno sguardo al di là dei confini. – 14. (*segue*). Germania: un tirocinio pagato dai *Länder* e un unico esame che permette di accedere a magistratura, notariato e avvocatura. – 15. (*segue*). Francia: concorsi molto selettivi per accedere alle poche scuole forensi, che presentano un periodo di lezioni breve e separato dalle esperienze “sul campo”, con una *gratification* minima obbligatoria a carico di chi ospita il tirocinante. Superato l'esame finale di una scuola forense, ci si può iscrivere direttamente all'albo degli avvocati. – 16. (*segue*). Inghilterra: per diventare *barrister*, tre anni di giurisprudenza, un anno di scuola forense, e un tirocinio professionale molto selettivo, di almeno un anno, con un *funding* minimo obbligatorio a carico del *dominus*. I costi della formazione professionale e dell'avviamento dell'attività sono però piuttosto elevati. Per diventare *solicitor*, una laurea triennale e due anni di tirocinio, durante i quali viene riconosciuta al praticante almeno la *national minimum wage*. – 17. (*segue*). Stati Uniti d'America: nessun tirocinio necessario e alto tasso di promossi al primo tentativo all'esame di avvocato, che in California e nello Stato di New York si tiene due volte all'anno. I costi della formazione universitaria sono però elevati. – 18. Conclusioni.

1. Introduzione.

Un recente disegno di legge delega in materia di ordinamento forense¹, presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, contempla – tra gli altri aspetti degni di interesse – anche alcune disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato. Il presente contributo, cogliendo l’occasione offerta da questo d.d.l., vuole innanzitutto soffermarsi sullo stato dell’arte del c.d. “praticantato” e dell’esame di avvocato, mostrando innanzitutto alcuni dati statistici. Ci concentreremo in particolare sul percorso per così dire “principale” per l’accesso alla professione forense, quello di coloro che hanno studiato giurisprudenza all’università e che intendono sostenere l’esame di Stato². Vedremo quindi come nel nostro Paese gli studenti iscritti alla facoltà di giurisprudenza impieghino in media più dei cinque anni previsti per laurearsi, e come – nella grande maggioranza dei casi – trascorran tre anni o più tra la laurea e l’iscrizione all’albo degli avvocati, i quali peraltro sono già molti in rapporto alla popolazione complessiva italiana. Inoltre, i dati sui redditi di giuristi neolaureati e avvocati, assieme al calo degli iscritti a giurisprudenza e alla recente diminuzione del numero di professionisti forensi, sembrano indicare che il mercato della professione contiene al momento “disincentivi” ai nuovi ingressi.

Passeremo poi all’esame della disciplina attuale dell’accesso alla professione forense. Essa prevede diciotto mesi di tirocinio, in cui i praticanti devono allo stesso tempo frequentare corsi di formazione, e infine sostenere un esame di Stato che si tiene solo una volta all’anno. Si tratta, come vedremo, di un esame suddiviso in prove (attualmente una scritta e una orale), tra le quali intercorrono solitamente diversi mesi.

Analizzeremo quindi la proposta di riforma contenuta nel citato d.d.l., che sembra cristallizzare (se non ulteriormente irrigidire) lo *status quo* del tirocinio e dei corsi di formazione.

Metteremo poi in evidenza alcune questioni problematiche che forse meriterebbero di essere affrontate dal legislatore. Se si vuole ottenere una riduzione “controllata” del numero dei tirocinanti, velocizzandone al contempo l’entrata nel mondo del lavoro, diverse sono le opzioni immaginabili nell’ottica di raggiungere tali obiettivi: i) l’introduzione di un “filtro all’ingresso” del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza; ii) l’adozione di “disincentivi” volti a scoraggiare il fenomeno

¹ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX legislatura, d.d.l. n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025, disponibile online su <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2629.19PDL0164450.pdf>, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

² Cfr. art. 2, co. 3, seconda prop. l. 31 dicembre 2012 n. 247, c.d. legge forense; quanto agli altri “percorsi”, si ricordi che, nel nostro Paese, ai sensi dell’art. 2, co. 3, terza prop. l. forense. possono essere iscritti all’albo anche «a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

dei c.d. “fuori corso”; *iii*) la riduzione del periodo di tirocinio rispetto a quello attualmente previsto, separando l’insegnamento teorico professionalizzante *post-lauream* dalle attività “sul campo”; *iv*) la previsione di due sessioni all’anno dell’esame di avvocato.

Infine, allargheremo lo sguardo al di là dei nostri confini, mettendo a confronto la situazione italiana – e la proposta di riforma in commento – con le esperienze di altri ordinamenti: Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.

2. I dati sull’accesso alla professione forense in Italia.

Ci pare indispensabile, *in primis*, soffermarci su alcuni dati relativi all’accesso alla professione forense. A questo proposito, un documento fondamentale è senz’altro il *Rapporto sull’avvocatura 2025*, pubblicato da Cassa Forense in collaborazione con il CENSIS: esso contiene un’intera sezione dedicata a questa materia³. Per avere il quadro dell’intero percorso formativo, sono inoltre utili i dati raccolti nell’ambito del *Rapporto 2025* di Almalaurea relativo alla *Condizione occupazionale dei Laureati*⁴, che fornisce informazioni dettagliate sulla generalità di coloro che hanno studiato giurisprudenza⁵. Infine, è opportuno completare la visione di insieme richiamando anche qualche dato relativo al mercato del lavoro degli avvocati e al loro sistema previdenziale. A questo proposito, si farà riferimento, oltre ai dati provenienti dalla Cassa Forense, anche all’ultima rilevazione della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) sui sistemi giudiziari europei, pubblicata nel 2024⁶.

L’immagine che si trae dalla lettura di queste fonti è quella di un calo generale degli iscritti a giurisprudenza, che impiegano in media più dei cinque anni previsti per laurearsi. Una volta laureati, essi percepiscono per anni redditi inferiori a quelli dei laureati nelle altre discipline. La maggioranza dei giuristi si avvia ancora a svolgere un

³ Cfr. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull’avvocatura 2025*, aprile 2025, p. 85-91, disponibile online su <https://www.cassaforense.it/media/munf4vli/rapporto-avvocatura-2025.pdf>, ultima consultazione in data 16 gennaio 2026

⁴ Cfr. Consorzio Interuniversitario Almalaurea, *XXVII Indagine Condizione occupazionale dei Laureati. Rapporto 2025*, Bologna, 2024, disponibile online su <https://www.almalaurea.it/document-download/29057>, ultima consultazione in data 12 febbraio 2026.

⁵ I dati sono disponibili online su <https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2024&LANG=it&config=occupazione>, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026. Essi si possono “filtrare”, di modo da estrarre quelli relativi esclusivamente alle lauree magistrali a ciclo unico in giurisprudenza e da selezionare l’anno di rilevazione.

⁶ European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), *European judicial systems - CEPEJ Evaluation report - 2024 Evaluation cycle (2022 data). Part 1. General analyses*, p. 82, disponibile online su https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1729667293_cepej-evaluation-report-2024-general-analyses.pdf, ultima consultazione in data 16 gennaio 2026; su cui si v. E. Grisovich, *Efficacia e qualità della giustizia in Europa: pubblicato il rapporto 2024 CEPEJ sui sistemi giudiziari europei*, in *questa Rivista*, 23 ottobre 2024, disponibile online su <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/efficacia-e-qualita-della-giustizia-in-europa-pubblicato-il-rapporto-2024-cepej-sui-sistemi-giudiziari-europei>, ultima consultazione in data 16 gennaio 2026. Si precisa che la rilevazione del CEPEJ in questione è relativa a dati del 2022.

tirocinio, ma – per quanto riguarda specificamente la pratica forense – moltissimi ci mettono tre anni o più anni dopo la laurea prima di iscriversi all’albo degli avvocati. Nel nostro Paese, inoltre, vi è un elevato numero di professionisti forensi in rapporto alla popolazione complessiva. Al contempo, l’ente previdenziale obbligatorio degli avvocati registra una crescita dei pensionati a fronte di un calo dei nuovi iscritti.

Vediamo di seguito più nel dettaglio alcune statistiche che ci sembrano di particolare interesse.

Negli ultimi anni si è verificato un significativo calo degli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza: nel 2023 erano circa il 35% in meno di quelli del 2010⁷. Secondo quanto riferito nel *Rapporto sull’avvocatura 2025* pubblicato da Cassa Forense, tale diminuzione sarebbe riconducibile anche alle «difficoltà di accesso al mondo del lavoro», ivi compresa la necessità di «affrontare ulteriori anni di formazione obbligatoria [...]»⁸ dopo la laurea.

Nel 2023, l’età media dei laureati del corso di laurea magistrale in giurisprudenza era di 27,4 anni, e il loro percorso accademico – con riferimento alle università non telematiche – durava in media 6,8 anni⁹, a fronte di una durata prevista quinquennale.

Un ulteriore dato significativo è che il 57,7% di coloro che si sono laureati in giurisprudenza nel 2023 dichiara di aver partecipato o di partecipare ad un tirocinio o praticantato¹⁰, anche se non è dato sapere nello specifico per quale professione. Ad ogni modo, le professioni giuridiche “tradizionali” sembrano dunque riscuotere ancora l’interesse della maggioranza – seppur non schiacciante – degli iscritti alla facoltà di giurisprudenza.

Venendo quindi ai c.d. tirocinanti – detti anche praticanti¹¹ – va *in primis* ricordato che a questa categoria appartengono coloro che hanno effettuato l’iscrizione al relativo registro, non hanno ancora subito la cancellazione automatica (prevista generalmente entro sei anni¹²) e ovviamente non hanno ancora superato l’esame. Ebbene, riguardo a tale gruppo di persone – che rappresentano almeno potenzialmente il futuro della professione forense – non sembrano essere reperibili dati nazionali aggiornati. Si stima

⁷ Cfr. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull’avvocatura 2025*, cit., p. 86.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2024&corstipo=LSE&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&livello=tutti&area4=tutti&pa=tutti&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&isrcls=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&cs_univ=tutti&cs_faoa=tutti&cs_corsb=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

¹⁰ Cfr. https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2024&corstipo=LSE&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&livello=tutti&area4=tutti&pa=tutti&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&isrcls=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&cs_univ=tutti&cs_faoa=tutti&cs_corsb=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

¹¹ Cfr. ad es. art. 42 l. forense.

¹² Cfr. art. 17, co. 10-11 l. forense; sul regime previgente, cfr. Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2008, n. 17761, in *Guida al dir.*, 2008, 44, p. 49 ss. con nota di S. Castro.

che a maggio 2022 i tirocinanti fossero 57.829¹³, ma con riguardo agli anni successivi sembra che non vi siano dati disponibili.

Mancano poi le statistiche anche in relazione alla loro situazione reddituale. I praticanti non sono infatti obbligati a iscriversi alla Cassa Forense¹⁴ e dunque, a differenza degli avvocati, non vi è un centro di raccolta unitario delle informazioni relative alla loro capacità contributiva. Per ricavare qualche dato sui loro redditi ci si può solo affidare ad indagini sociologiche, che sono invero risalenti: gli ultimi studi disponibili in materia, da quel che ci consta, risalgono infatti al secolo scorso. Un'indagine particolarmente interessante è stata condotta da alcuni sociologi del diritto milanesi che, tra il 1973 e il 1978, hanno studiato la figura del praticante procuratore legale, analoga in parte all'odierno praticante avvocato¹⁵. La ricerca in questione, effettuata mediante questionari somministrati ad un campione di tirocinanti milanesi e lombardi, aveva evidenziato che a Milano la stragrande maggioranza di costoro (83,1%) riceveva una remunerazione, ma nel resto della Regione la percentuale dei praticanti retribuiti si attestava solo al 57,9%¹⁶. E comunque, «sommando al numero dei non retribuiti quello dei retribuiti solo simbolicamente, si constata[va] che quasi la totalità dei praticanti, sia a Milano sia in Lombardia, non trae[va] da questo lavoro introiti sufficienti per vivere»¹⁷.

In un altro studio sociologico, realizzato tra il 1988 e il 1991 su un campione nazionale di avvocati, i professionisti intervistati dichiaravano di aver effettuato un periodo di tirocinio nel 73,9% dei casi gratuito, nel 25,8% dei casi remunerato, mentre lo 0,3% non aveva risposto al quesito¹⁸.

Si tratta, come detto, di studi oramai risalenti. Qualche dato recente sui redditi è invece disponibile con riguardo alla generalità dei laureati in giurisprudenza, ed è interessante riportarlo in questa sede, sebbene non sia specificamente riferibile a chi sta svolgendo il tirocinio forense.

In particolare, a un anno di distanza dalla fine dell'università, solo il 57,3% dei laureati magistrali in giurisprudenza dichiara di percepire una qualche retribuzione, la

¹³ Cfr. L. Biarella, *CNF: in calo gli iscritti agli Albi degli avvocati e ai Registri dei praticanti*, in *Altalex*, 5 maggio 2022, disponibile online su <https://www.altalex.com/documents/news/2022/05/05/cnf-calò-iscritti-albi-avvocati-registri-praticanti>, ultima consultazione in data 28 gennaio 2026.

¹⁴ Cfr. art. 5 Regolamento unico della previdenza forense, disponibile online su <https://www.cassaforense.it/media/pedlynkt/regolamento-unico-previdenza-forense.pdf>, ultima consultazione in data 13 febbraio 2026.

¹⁵ Cfr. V. Pocar (a cura di), *Il praticante procuratore. Una ricerca sociologica sull'accesso alla professione di avvocato*, Milano, Unicopli, 1983. Alcuni dati relativi alla prima fase di questa ricerca erano stati in precedenza pubblicati in V. Pocar, P. Mora, V. Olgiati, A. Prina, S. Siena, *Il praticante procuratore. Formazione o deformazione professionale*, in *Soc. dir.*, 1978, 2, p. 75 ss. Il procuratore legale è scomparso ed è stato "fuso" con la figura dell'avvocato con la l. 24 febbraio 1997, n. 27.

¹⁶ Cfr. S. Siena, *La tipologia degli studi, i criteri di scelta e le caratteristiche del rapporto col titolare*, in V. Pocar (a cura di), *op. cit.*, p. 42-44.

¹⁷ M. L. Ghezzi, *Orario di lavoro e retribuzione*, in V. Pocar (a cura di), *op. cit.*, p. 54.

¹⁸ Cfr. C. Petrone, G. Pessolano Filos, *L'avvocato italiano. Mito, tradizione e nuove realtà. Indagine sociologica*, Milano, Franco Angeli, 1992, p. 68-69, 78-80.

quale è in media pari a 1.141 euro netti¹⁹. Secondo una stima di Almalaurea, a un anno dal conseguimento del titolo di studio i laureati in materie giuridiche – sia dei corsi magistrali sia di quelli triennali – guadagnano in media meno dei laureati di ogni altro ambito disciplinare²⁰.

La situazione migliora con il trascorrere del tempo: a tre anni, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza risultano occupati nel 73,9% dei casi, e percepiscono in media 1.606 euro netti²¹; a cinque anni, gli occupati sono l'84,6%, con una retribuzione mensile media netta di 1.832 euro²². In ogni caso, nell'arco dei primi cinque anni successivi alla laurea, il compenso netto medio dei laureati magistrali di area giuridica sembra rimanere sempre inferiore – anche se di poco – a quello medio dei laureati magistrali italiani²³.

Quanto al tema dell'ingresso nel mondo del lavoro, va segnalato innanzitutto che il 77,7% dei laureati in giurisprudenza impiega tre anni o più per diventare avvocato (e il 49,5% addirittura più di quattro anni)²⁴. Sempre secondo il *Rapporto sull'avvocatura 2025*, «I tempi sono variabili non solo a causa del tirocinio post-laurea, di per sé prolisso, ma anche per via dell'esame stesso, che in Italia» – a detta di tale documento pubblicato da Cassa Forense – si configurerebbe «come uno dei più complessi e selettivi a livello europeo», presentando «un tasso di successo relativamente basso. A ciò si aggiunge che l'esame si svolge una volta l'anno, il che comporta un ulteriore ritardo per coloro che non riescono a superarlo al primo tentativo»²⁵.

Anche gli studiosi, dal canto loro, segnalano ormai da anni alcune di queste problematiche, la cui persistenza nel sistema italiano sembra trovare conferma in questi dati²⁶.

¹⁹ Cfr. https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2024&corstipo=LSE&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&livello=tutti&area4=tutti&pa=tutti&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&isrcls=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&cs_univ=tutti&cs_faoa=tutti&cs_corsb=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

²⁰ Cfr. Consorzio Interuniversitario Almalaurea, *XXVII Indagine Condizione occupazionale dei Laureati. Rapporto 2025*, cit., p. 21, 131, 133.

²¹ Cfr. https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2024&corstipo=LSE&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&livello=tutti&area4=tutti&pa=tutti&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=3&condocc=tutti&isrcls=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&cs_univ=tutti&cs_faoa=tutti&cs_corsb=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

²² Cfr. https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2024&corstipo=LSE&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&livello=tutti&area4=tutti&pa=tutti&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=5&condocc=tutti&isrcls=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&cs_univ=tutti&cs_faoa=tutti&cs_corsb=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

²³ Per il dato medio dei laureati magistrali italiani a uno, tre e cinque anni dalla laurea, cfr. Consorzio Interuniversitario Almalaurea, *XXVII Indagine Condizione occupazionale dei Laureati. Rapporto 2025*, cit., p. 19-21.

²⁴ Cfr. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, cit., p. 89.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Sulla «sfasatura tra le sessioni di laurea e l'unica sessione annuale di esami», cfr. V. Pocar., *Le ragioni della*

Tuttavia, con specifico riferimento all'esame di avvocato, i medesimi dati sembrano prestarsi a una lettura in parte diversa. In particolare, va detto che il numero dei candidati è calato dai 22.750 del 2020 fino ai 9.703 nel 2023, per poi risalire l'anno seguente a 10.316²⁷. E il tasso di successo nel 2023 era del 46,2%, piuttosto in linea con quello dei tre anni precedenti²⁸. Vedremo più avanti come in altri Paesi l'accesso alla professione (in particolare, per gli avvocati francesi e per i *barristers* inglesi) sia caratterizzato da "colli di bottiglia" che sembrano "più stretti" rispetto all'esame di Stato italiano²⁹.

In relazione invece al mercato dell'avvocatura, è ormai noto che in Italia opera un numero estremamente alto di avvocati in rapporto alla popolazione complessiva (398,7 avvocati per 100.000 abitanti)³⁰, maggiore rispetto a quello registrato in Portogallo, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Svizzera, Francia, Olanda e Austria³¹. E ciò nonostante dal 2020 sia in corso nel nostro Paese un significativo calo del numero di avvocati, come si ricava guardando al dato degli iscritti alla Cassa Forense (233.260 nel 2024 a fronte di 245.030 iscritti nel 2020³²). L'alto numero di avvocati in Italia si accompagna a condizioni economiche che paiono meno favorevoli rispetto a quelle che si riscontrano in altri Stati. Nel 2023, il volume d'affari IVA medio degli avvocati italiani era di 70.726 euro, mentre il reddito IRPEF medio annuo era di 47.678 euro³³. Nello stesso anno, in Francia – secondo quanto riferito dalla relativa cassa previdenziale – il reddito medio dichiarato dagli avvocati era di 88.536 euro³⁴. Per quanto riguarda invece la

ricerca, in Id. (a cura di), *op. cit.*, p. 10; cfr. anche G. Merola, *Accesso formale e accesso sostanziale alla professione*, in V. Pocar (a cura di), *op. cit.*, p. 29; parla della "cronica lentezza" dei giuristi italiani sia nella fase accademica della loro formazione, sia nell'accesso alla professione A. Febbrajo, *Higher Legal Education and Models of Legal Culture in Italy*, in V. Olgiati (a cura di), *Higher Legal Culture and Postgraduate Legal Education in Europe*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 109; ai nostri giorni, R. Danovi, *Manuale Breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, Giuffrè, 2025, p. 60, in nota 3, spiega che «lo studente che si laurea in giurisprudenza nel perfetto rispetto dei tempi (cioè nel luglio del 5° anno di iscrizione), e che immediatamente dopo la laurea inizia il periodo di tirocinio di 18 mesi di pratica forense presso uno studio legale, può dare l'esame di stato per avvocato solo dopo 29 mesi dall'inizio della pratica (in considerazione del fatto che gli esami si tengono a dicembre»; rifletteva sulla necessità di tenere una sola sessione annuale oppure di passare a due o tre sessioni di esame all'anno M. Clarich, *Professione forense: l'inutile accesso lungo che danneggia i giovani e l'intera categoria*, in *Guida al dir.*, 2012, 2, p. 12.

²⁷ Cfr. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, cit., p. 89.

²⁸ Cfr. *ibidem*.

²⁹ Cfr. *infra*, parr. 10, 15-16.

³⁰ Cfr. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), *op. cit.*, p. 82.

³¹ Il rapporto tra avvocati e popolazione residente in Italia è invece simile a quello registrato negli Stati Uniti, dove all'inizio del 2024 c'erano 1.322.649 *active lawyers*, ossia circa 4 avvocati ogni 1000 residenti, cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Demographics*, disponibile online su <https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/>, ultima consultazione in data 18 febbraio 2026. Nel 2023, il reddito medio degli avvocati americani era però di 176.470 dollari, cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Wages*, disponibile online su <https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/wages/>, ultima consultazione in data 18 febbraio 2026.

³² Cfr. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, cit., p. 11.

³³ Cfr. *ivi*, p. 24-25.

³⁴ Cfr. Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), *Rapport du directeur au Conseil d'administration* –

Germania, un sondaggio commissionato dalla federazione degli ordini degli avvocati tedeschi ha rilevato nel 2022, considerando un campione di circa 1.200 professionisti che esercitavano individualmente, un fatturato medio di 182.000 euro³⁵; con riferimento invece ad un campione di 415 avvocati collaboratori di studio, un reddito lordo medio di 80.000 euro³⁶.

È utile infine fare un rapido accenno anche al sistema previdenziale. Il già richiamato *Rapporto sull'avvocatura 2025* riferisce che, «In linea con una tendenza diffusa a livello nazionale, l'invecchiamento della professione emerge anche dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense, distinguendo tra pensionati e non pensionati. Tra il 2019 al 2024, si è registrato, infatti, un aumento del numero di iscritti pensionati di quasi cinque mila unità, mentre il numero di iscritti non pensionati è diminuito di quasi quindicimila avvocati [...]. Di conseguenza, nello stesso periodo il tasso di dipendenza, ovvero il rapporto tra iscritti attivi e pensionati, si è ridotto di 1,5 punti, passando da 7,7 nel 2019 a 6,2 nel 2024»³⁷.

3. Alcuni cenni sulla normativa vigente: i diciotto mesi di tirocinio.

Dopo aver descritto le evidenze quantitative disponibili, passiamo ora ad illustrare brevemente la normativa in vigore in materia di tirocinio, formazione post-universitaria obbligatoria, ed esame di Stato.

Come è noto, il tirocinio o “pratica” consiste in un periodo di addestramento teorico e, appunto, pratico³⁸ della durata complessiva di diciotto mesi³⁹. Esso può essere svolto integralmente presso un avvocato iscritto da almeno cinque anni all'albo⁴⁰, oppure sommando ad un periodo di almeno sei mesi trascorso nello studio di un avvocato o all'Avvocatura dello Stato⁴¹ ulteriori periodi che possono essere svolti presso altri operatori del diritto ed istituzioni (dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato, l'ufficio legale di un ente pubblico, un ufficio giudiziario⁴², la scuola delle professioni

seconde version AG du 13 décembre 2025, p. 48, disponibile online su <https://www.cnbff.fr/wp-content/uploads/2026/01/Rapport-2024-V-AG-12.25.pdf>, ultima consultazione in data 26 gennaio 2026.

³⁵ Cfr. Bundesrechtsanwaltskammer – Institut für Freie Berufe (IFB), *STAR 2023. Statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte*, Nürnberg, 2024, p. 19, 99, disponibile online su https://www.brak.de/fileadmin/04_fuer_journalisten/statistiken/2023/star2023_Bericht.pdf, ultima consultazione in data 26 gennaio 2026.

³⁶ Cfr. *ivi*, p. 45, 604.

³⁷ Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, cit., p. 14.

³⁸ Cfr. art. 41, co. 1 l. forense.

³⁹ Cfr. art. 41, co. 5 l. forense; art. 4 d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in G.U. 19 maggio 2016, n. 116.

⁴⁰ Cfr. art. 41, co. 6, lett. a l. forense.

⁴¹ Cfr. art. 41, co. 7 l. forense.

⁴² In particolare, quanto all'Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici, cfr. art. 41, co. 6, lett. b l. forense; vi è poi il praticantato presso gli uffici giudiziari, cfr. art. 44 l. forense e art. 5, co. 1 d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 58, in G.U. 2 maggio 2016 n. 101; inoltre, vi è il tirocinio presso gli uffici giudiziari, cfr. art. 73, co. 1 e 13 d.l. 21 giugno 2013 n. 69.

legali⁴³ e l'ufficio per il processo⁴⁴; sei mesi presso un professionista forense di altro Paese dell'Unione europea⁴⁵). Le attività del tirocinante comprendono la frequenza continua dello studio del professionista per almeno venti ore alla settimana⁴⁶, l'assistenza ad almeno venti udienze per semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio) e l'effettiva collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri⁴⁷.

Il Consiglio dell'Ordine sovrintende al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense⁴⁸, anche mediante dei colloqui periodici con i tirocinanti e la verifica del libretto della pratica⁴⁹. Al termine del tirocinio, il medesimo Consiglio rilascia il certificato di compiuta pratica⁵⁰.

Ci soffermeremo più oltre su altre questioni che riguardano la "pratica" e che ci paiono altresì degne di interesse: la c.d. "pratica anticipata", l'abilitazione del tirocinante al patrocinio sostitutivo, il compenso del praticante⁵¹.

4. (segue). In contemporanea, diciotto mesi di corsi di formazione, con una prova finale.

Contemporaneamente alle attività sopra descritte, il praticante è tenuto anche a frequentare diciotto mesi di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato⁵², funzionali sia allo svolgimento dell'attività professionale, sia alla preparazione dell'esame di Stato⁵³. Tali corsi non prevedono forme di sbarramento all'accesso⁵⁴.

Essi devono durare almeno 160 ore⁵⁵, di cui fino a 50 erogabili in via telematica⁵⁶, e devono prevedere «l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca»⁵⁷. La normativa di dettaglio include anche la necessità di insegnare gli aspetti teorici, la

⁴³ Cfr. art. 41, co. 9 l. forense.

⁴⁴ Cfr. art. 11, co. 2-bis e 4, lett. b d.l. 9 giugno 2021 n. 80.

⁴⁵ Cfr. art. 41, co. 6, lett. c l. forense; art. 6 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁴⁶ Cfr. art. 3 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁴⁷ Cfr. art. 8, co. 4 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁴⁸ Cfr. art. 29, co. 1, lett. c l. forense.

⁴⁹ Cfr. art. 8, co. 3-4 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁵⁰ Cfr. art. 45 l. forense; art. 8, co. 6 d.m. Giustizia n. 70/2016. Ma il certificato «non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica», cfr. art. 17, co. 10, lett. b l. forense.

⁵¹ Cfr. *infra*, parr. 7-9.

⁵² Cfr. art. 43 l. forense; art. 3, co. 3 d.m. Giustizia n. 70/2016; d.m. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, in G.U. 16 marzo 2018 n. 63. Dopo una serie di rinvii, tale obbligo è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2022, cfr. R. Danovi, *Manuale Breve. Ordinamento forense e deontologia*, cit., p. 57.

⁵³ Cfr. art. 3, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁵⁴ Cfr. giacché «Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi» in questione in uno degli enti autorizzati ad erogarli, cfr. art. 7 d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁵⁵ Cfr. art. 43, co. 2, lett. c l. forense.

⁵⁶ Cfr. art. 7, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁵⁷ Cfr. art. 43, co. 2, lett. b l. forense.

deontologia⁵⁸, l'organizzazione e amministrazione dello studio professionale, con particolare riguardo anche ai profili tributari e previdenziali⁵⁹

I corsi di formazione in questione possono essere erogati da diversi enti⁶⁰. *In primis*, dalle 73 scuole forensi presenti sul territorio nazionale⁶¹. Queste ultime sono costituite da uno o più ordini circondariali degli avvocati⁶², che ne nominano gli organi direttivi⁶³. I loro corsi hanno carattere non lucrativo⁶⁴, e possono essere insegnati da avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché altri esperti⁶⁵. La partecipazione delle università a tali scuole è solo eventuale⁶⁶. Gli stessi corsi possono però essere impartiti anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, le quali presentano invece una centralità della componente universitaria⁶⁷. Esistono infine anche altri 25 enti accreditati per l'erogazione dei corsi in questione⁶⁸.

La legge forense prevedeva verifiche intermedie e una verifica finale del profitto⁶⁹. Le norme secondarie specificavano che le prove intermedie dovevano essere due, da svolgersi – come anche la prova finale – nella modalità del test a risposta multipla⁷⁰. Tuttavia, un successivo decreto-legge ha sospeso la presenza delle prove intermedie, richiedono solo una prova finale scritta che consiste nella redazione di un parere o di un atto⁷¹.

⁵⁸ Cfr. art. 3, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁵⁹ Cfr. art. 3, co. 2, lett. *h-i* d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁶⁰ Cfr. art. 43, co. 1 l. forense.

⁶¹ Cfr. art. 29, co. 1, lett. *c l* forense; art. 3, co. 2, lett. *a* reg. CNF 20 giugno 2014, n. 3, disponibile online su <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/51917/REGOLAMENTO+20+giugno+2014/b9d9f317-d46e-4fe9-8db5-ebc1c82421fa>, ultima consultazione in data 19 febbraio 2026; per l'elenco delle scuole forensi, cfr. <https://www.scuolasuperioreavvocatura.it/le-scuole-forensi-italiane/>, ultima consultazione in data 10 febbraio 2026.

⁶² Cfr. art. 2, co. 1 reg. CNF n. 3/2014.

⁶³ Cfr. art. 5, co. 2 reg. CNF n. 3/2014.

⁶⁴ Cfr. art. 4, co. 4 reg. CNF n. 3/2014; ma anche per gli altri soggetti erogatori, diversi dalle scuole forensi, la quota di iscrizione è «destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti», cfr. art. 6, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018; cfr. anche CNF, *Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato»*, 13 luglio 2018, art. II.4.3, disponibili online su <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/LINEE+GUIDA+DEF+-+con+appendice+-+Copia.pdf/ba08730c-b3c1-9baa-fa4f-b0a87c3dc899?t=1648662188610>, ultima consultazione in data 19 febbraio 2026.

⁶⁵ Cfr. art. 4 d.m. Giustizia n. 17/2018; art. 6, co. 2 reg. CNF n. 3/2014.

⁶⁶ Arg. ex art. 2, co. 6 d.m. n. 17/2018 e art 2, co. 1 reg. CNF n. 3/2014.

⁶⁷ Cfr. art. 2, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018; sulle scuole di specializzazione, cfr. art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398; G. Scarselli, *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, Giuffrè, IV ed., 2013, p. 386-388; M. Pelissero, *La crisi delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Una riflessione sulla formazione "post lauream" nel tempo della separazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2024, 7, p. 843 ss.

⁶⁸ Cfr. Consiglio Nazionale Forense, *Elenco corsi di formazione per l'accesso alla formazione accreditate ai sensi dell'Art. 2 co. 2 del D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018*, disponibile online su <https://www.consiglionazionaleforense.it/scuole-di-formazione-per-l-accesso-alla-professione>, ultima consultazione in data 10 gennaio 2026.

⁶⁹ Cfr. art. 43, co. 2, lett. *d l* forense.

⁷⁰ Cfr. art. 8 d.m. Giustizia n. 17/2018.

⁷¹ Cfr. art. 4-*quater*, co. 10 d.l. 10 maggio 2023 n. 51.

5. (segue). L'esame di Stato: la redazione di un atto giudiziario scritto e (dopo mesi) la prova orale.

La disciplina dell'esame di abilitazione contenuta nell'attuale legge forense⁷² è stata oggetto di innumerevoli rinvii, tanto che, ad oggi, non è mai stata applicata⁷³. Di contro, l'assetto dell'esame di Stato è variato spesso nel corso degli ultimi anni⁷⁴.

Le norme attualmente in vigore per la sessione 2025⁷⁵ prevedono una prova scritta e una prova orale. Lo scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario, che comporta la conoscenza del diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta del candidato tra quella civile, penale o amministrativa. La prova orale si articola invece in tre fasi: *i)* l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che comporti la conoscenza del diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo; *ii)* la discussione di brevi questioni giuridiche relative a tre materie, di cui una processuale, a scelta del candidato tra diritto civile, penale, amministrativo, procedura civile e procedura penale; *iii)* la dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Tra la prova scritta e la prova orale intercorrono solitamente diversi mesi.

6. Il d.d.l. n. 2629: la cristallizzazione del modello attuale di tirocinio e dei corsi di formazione.

Veniamo ora all'esame della citata proposta di riforma, presentata nel settembre 2025 dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati.

Come si evince dal titolo stesso del d.d.l. («*Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense*»), si tratta di una legge di delegazione che, se entrasse in vigore, consentirebbe al Governo di emanare uno o più decreti legislativi (c.d. decreti delegati) entro sei mesi, e di correggere e integrare i contenuti dei decreti delegati mediante ulteriori decreti legislativi (c.d. decreti correttivi)⁷⁶.

Il testo che accompagna l'articolato rileva che «Non si assiste più al costante aumento del numero degli iscritti negli albi, elemento da cui si può desumere,

⁷² Cfr. art. 46 l. forense, secondo cui – tra l'altro – le tre prove scritte avrebbero dovuto svolgersi «con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», e la prova orale avrebbe dovuto riguardare cinque materie obbligatorie (tra cui diritto civile e penale, nonché processuale civile e penale) e due a scelta del candidato.

⁷³ Cfr. art. 49 l. forense; R. Danovi, *Manuale Breve. Ordinamento forense e deontologia*, cit., p. 57.

⁷⁴ Per un sintetico raffronto, si v. Cassa Forense – CENSIS, *Rapporto sull'avvocatura 2025*, cit., p. 89, tab. 44.

⁷⁵ Cfr. art. 4-*quater*, co. 1-9, 11 d.l. n. 51/2023 e ss.mm.ii.

⁷⁶ Cfr. art. 1 d.d.l. n. 2629.

unitamente alla flessione del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, che la professione forense si presenta poco attrattiva per molti giovani»⁷⁷.

L'Analisi dell'impatto della regolamentazione relativa al medesimo d.d.l. riprende inoltre i dati del citato *Rapporto sull'avvocatura 2025* di Cassa Forense⁷⁸, richiamando, tra l'altro, i problemi della precarietà economica dei praticanti, della lunghezza del tirocinio, e quelli relativi all'esame di Stato⁷⁹.

Tuttavia, l'impressione che si ricava dalla lettura dell'articolato è che la proposta di riforma vada a cristallizzare (se non ulteriormente irrigidire) lo *status quo* del tirocinio e dei corsi di formazione. Quanto al tirocinio, viene confermata l'attuale durata di diciotto mesi, ma pare che non saranno più effettuabili periodi presso gli uffici giudiziari, né si potrà far valere l'iscrizione alle scuole per le professioni legali o il servizio svolto nell'ambito dell'ufficio per il processo⁸⁰. Viene invece consentito di effettuare tutti i diciotto mesi di praticantato presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico⁸¹ e rimane ferma la possibilità di trascorrere un semestre nello studio di un professionista forense di altro Paese dell'Unione europea. Si tratta dunque – lo si legge altresì nel testo che introduce l'articolato – di un «ritorno al modello basato sulla frequenza dello studio legale»⁸².

Quanto ai corsi di formazione, il d.d.l. ribadisce che essi debbono essere frequentati per un periodo di diciotto mesi⁸³. La proposta di riforma sembra inoltre voler ripristinare le prove intermedie⁸⁴. La definizione del monte orario minimo (oggi fissato per legge in 160 ore⁸⁵) verrebbe invece rimessa a un regolamento del Ministro della Giustizia⁸⁶: ci sarà dunque forse la possibilità che tali corsi impegnino ancor di più i futuri praticanti, e la decisione sul punto viene demandata ad una fonte più mutevole di quella primaria. Ancora, il d.d.l. prevede che, sempre mediante il medesimo regolamento, possa venire aumentata la quantità di ore di insegnamento erogabile “a distanza” rispetto a quella attualmente prevista⁸⁷. Infine, la proposta di riforma intende esplicitare che «il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato»⁸⁸.

⁷⁷ Cfr. d.d.l. n. 2629, p. 1.

⁷⁸ Cfr. *supra*, par. 2.

⁷⁹ Cfr. d.d.l. n. 2629, p. 51-52.

⁸⁰ Arg. *ex art.* 2, co. 1, lett. *aa*, nn. 2 e 4 d.d.l. n. 2629. Al momento non vi sono elementi sufficienti per formulare delle ipotesi sulle disposizioni transitorie relative a questa materia.

⁸¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 4 d.d.l. n. 2629.

⁸² Cfr. d.d.l. n. 2629, p. 15.

⁸³ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 2 d.d.l. n. 2629.

⁸⁴ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 3.4 d.d.l. n. 2629.

⁸⁵ Cfr. art. 43, co. 2, lett. *c l.* forense.

⁸⁶ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 3 d.d.l. n. 2629.

⁸⁷ Si è già detto che ai sensi dell'art. 7, co. 1 d.m. Giustizia n. 17/2018 oggi sono erogabili “a distanza” 50 ore sulle 160 totali, pari al 31,25%; nel d.d.l. si indica invece un limite del 40%, cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 3, d.d.l. n. 2629.

⁸⁸ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 8 d.d.l. n. 2629; quanto al diritto vigente, ciò si evince dall'art. 4-*quater*, co. 10 d.l. n. 51/2023.

Con riguardo invece all'esame di avvocato, il d.d.l. prevede ancora un'unica sessione annuale, ma la quale consisterà però in due prove scritte e una orale⁸⁹.

In particolare, gli scritti consteranno di un parere motivato in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, penale e amministrativo, e un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, a scelta tra le medesime materie⁹⁰. Il d.d.l. da un lato accenna alla mera possibilità di utilizzare sistemi informatici⁹¹, senza specificare quali; dall'altro lato, sembra invece prevedere quale unica modalità di svolgimento delle prove la videoscrittura in presenza⁹².

L'orale consisterà invece in cinque diversi momenti: *i*) la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, a scelta del candidato; *ii*) un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato; *iii*) un quesito in materia di diritto sostanziale, a scelta del candidato tra diritto civile, penale e amministrativo; *iv*) un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, ecclesiastico e tributario (aspetto, quest'ultimo, forse più innovativo rispetto all'attuale assetto della prova orale); *v*) infine, un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi⁹³.

Va poi segnalato che vi è una delega in bianco relativa alla nuova disciplina dei requisiti per l'iscrizione all'albo⁹⁴. Il d.d.l. specifica invece chiaramente che a livello territoriale l'albo dovrà essere «unico» per tutti gli «esercenti la professione forense a qualsiasi titolo»⁹⁵.

Giunti a questo punto, ci pare utile esaminare alcuni altri aspetti contemplati, o meno, dalla proposta di riforma in esame, i quali ci sembrano nondimeno rilevanti nell'ottica di fornire un quadro completo sull'accesso alla professione forense. Ci

⁸⁹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 1 d.d.l. n. 2629.

⁹⁰ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 2 d.d.l. n. 2629.

⁹¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb* d.d.l. n. 2629.

⁹² Cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 2 d.d.l. n. 2629.

⁹³ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *bb*, n. 3 d.d.l. n. 2629.

⁹⁴ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *o*, n. 5 d.d.l. n. 2629.

⁹⁵ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *o*, n. 1 d.d.l. n. 2629. Sarà ancora previsto un «elenco avvocati specialisti» e un «registro dei praticanti», cfr. art. 2, co. 1, lett. *o*, n. 2 d.d.l. n. 2629, di cui all'odierno art. 15, co. 1, lett. *c* e *g* l. forense. Vi sarà poi un'apposita «sezione del registro» – evidentemente quello dei praticanti – per i tirocinanti abilitati, cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 7 d.d.l. n. 2629: oggi vi è invece un «elenco [...] allegato al registro» dei praticanti, cfr. art. 15, co. 1, lett. *h* l. forense. Nulla si dice invece riguardo agli elenchi speciali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno, di cui agli attuali artt. 15, co. 1, lett. *d* e 19, co. 2 l. forense; né degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, oggi disciplinati dagli artt. 15, co. 1, lett. *b* e 23, co. 1 l. forense. Pare che costoro siano destinati a confluire nell'albo unico: il progetto di riforma infatti prevede che non siano incompatibili con la professione «l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», cfr. art. 2, co. 1, lett. *p*, n. 2.6 d.d.l. n. 2629. Ancora, la riforma detta principi e criteri direttivi in materia di disciplina dell'«attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici», prevedendo «che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria», cfr. art. 2, co. 1, lett. *q* d.d.l. n. 2629.

riferiamo alla formazione universitaria, alla c.d. “pratica anticipata”, all’abilitazione del tirocinante al patrocinio sostitutivo e, infine, al compenso del praticante.

7. (segue). La conferma della “pratica anticipata”.

Il d.d.l. in commento conferma⁹⁶ la c.d. “pratica anticipata”: si tratta della possibilità per gli studenti che sono regolarmente iscritti all’ultimo anno di giurisprudenza di svolgere fino a sei mesi di tirocinio forense, sebbene non siano ancora laureati⁹⁷.

Secondo l’attuale normativa secondaria, in quei mesi, le ore settimanali di presenza del praticante in studio sono ridotte a un minimo di dodici, ma egli – oltre allo studio legale – deve anche frequentare i corsi di formazione di cui all’art. 43 l. forense⁹⁸, nonché assistere alle udienze, che un’apposita Convenzione Quadro tra CNF e Direttori dei Dipartimenti giuridici universitari permette di ridurre a dodici⁹⁹.

Il tutto dovrebbe avvenire senza precludere agli studenti il tempo necessario per prepararsi agli ultimi esami o – se la “pratica anticipata” viene collocata nell’ultimo semestre della carriera accademica – per svolgere le attività di ricerca e scrittura della tesi di laurea. Si può discutere, come si dirà¹⁰⁰, sull’utilità o meno di tale elaborato finale, ma al momento esso rappresenta una condizione necessaria per potersi laureare in giurisprudenza¹⁰¹.

La “pratica anticipata” consente in primo luogo di affacciarsi al mondo del lavoro prima di laurearsi, e ciò è certamente positivo. Ma un risultato analogo si può forse ottenere già durante gli altri anni del percorso universitario, mediante un più breve e meno oneroso *stage* presso uno studio legale, unito alla partecipazione a qualche udienza pubblica.

L’obiettivo principale della “pratica anticipata” sembra però quello di “avvicinare” il momento dell’abilitazione professionale per gli studenti “in corso”. Tale scopo, in una prospettiva di riforma, potrebbe forse raggiungersi in altro modo: ad

⁹⁶ Cfr. art. 2, co. 1, lett. *aa*, n. 4 d.d.l. n. 2629.

⁹⁷ Cfr. art. 41, co. 6, lett. *d l*. forense; art. 5 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁹⁸ Cfr. art. 5, co. 2 d.m. Giustizia n. 70/2016.

⁹⁹ Cfr. art. 5, co. 6 Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche del 23 gennaio 2023, disponibile online su https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Convenzione+CNF-Conferenza+Nazionale+dei+Direttori_signed.pdf/df9939f2-64e6-a98d-2bb8-6687267f6bc2?t=1674560245340, ultima consultazione in data 12 febbraio 2026.

¹⁰⁰ Cfr. *infra*, par. 11.

¹⁰¹ Cfr. l’Allegato al d.m. Università e Ricerca 19 dicembre 2023 n. 1649, p. 563, disponibile online su <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-12/Decreto%20Ministeriale%20n.%201649%20del%2019-12-2023%20-%20allegato.pdf>: «La prova finale deve comprendere la produzione, sotto la guida di un relatore, di una tesi in cui siano riportati i risultati di un’autonoma ricerca scientifica. Lo studente deve dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel corso di studio».

esempio, come si dirà a breve, con la riduzione della durata del tirocinio professionale e con due sessioni all'anno dell'esame di avvocato¹⁰².

8. (segue). Una nuova disciplina per il “praticante abilitato”?

In passato, dopo un anno di pratica i tirocinanti potevano chiedere di essere abilitati per sei anni¹⁰³ al patrocinio in alcune controversie – quelle un tempo di competenza del Pretore¹⁰⁴ –, e potevano svolgere questa “fase” della loro pratica anche «al di fuori dello studio» del *dominus*, a condizione di poter dimostrare una certa intensità di attività quali «difensori di fiducia»¹⁰⁵. Tale possibilità è “sopravvissuta” ad alcune questioni di legittimità costituzionale, in quanto la Consulta ha ritenuto che – nonostante il praticante non avesse ancora passato l'esame di Stato – vi era comunque un controllo sulla sua preparazione professionale da parte dell'Ordine al termine della prima annualità di tirocinio¹⁰⁶. Nel 2010, la Corte costituzionale ha invece espunto la possibilità di nominare difensore d'ufficio il praticante avvocato¹⁰⁷.

In seguito, la legge forense del 2012 – quella attualmente in vigore – ha disposto che il laureato iscritto da sei mesi nel registro dei praticanti possa chiedere di essere abilitato solo all'esercizio di «attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo», con riguardo ad alcune tipologie di procedimenti civili e penali, e per cinque anni¹⁰⁸. Il “praticante abilitato” odierno è dunque in ultima analisi una figura sostitutiva – o meglio delegata – del *dominus*, sotto il cui controllo e responsabilità opera.

Il d.d.l. in commento nulla dice rispetto all'anzianità di iscrizione che il tirocinante dovrà avere per potersi abilitare temporaneamente, né rispetto alla durata di questa abilitazione. Il progetto di riforma consentirebbe poi al Governo di rideterminare i limiti di valore e di pena, nonché il tipo di controversie in cui il “praticante abilitato” potrà esercitare il patrocinio¹⁰⁹. Su questo ultimo punto, il testo che precede l'articolato parla di un «patrocinio “autonomo”»¹¹⁰. Ciò sembrerebbe indicare che possa trattarsi anche di un'attività non meramente sostitutiva di quella del *dominus*, simile a quella ammessa dalla disciplina previgente, alla quale si accennava all'inizio del presente paragrafo. L'articolato del d.d.l., però, nel disciplinare l'incarico professionale, richiede che esso venga conferito personalmente e si riferisce alla sola figura dell'avvocato. Inoltre, la proposta di riforma prevede che questi possa farsi sostituire nell'esercizio

¹⁰² Cfr. *infra*, parr. 11-12.

¹⁰³ Prima del 1988, erano solo quattro anni, cfr. art. 10 l. 27 giugno 1988 n. 242.

¹⁰⁴ Cfr. art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss. mm. ii.

¹⁰⁵ Cfr. art. 8 d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, in G.U., 4 maggio 1990 n. 102.

¹⁰⁶ Cfr. Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 5; Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 75; entrambe in *De Jure*.

¹⁰⁷ Cfr. Corte cost., 17 marzo 2010, n. 106, in *De Jure*.

¹⁰⁸ Art. 41, co. 12 l. forense; cfr. inoltre art. 9 d.m. Giustizia n. 70/2016.

¹⁰⁹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. aa, n. 7 d.d.l. n. 2629.

¹¹⁰ D.d.l. n. 2629, p. 16.

della sua attività anche da un “praticante abilitato”, mediante «delega anche in forma verbale»¹¹¹, mentre oggi ciò è possibile solo in forma scritta¹¹².

Allo stato, dunque, non è chiaro quale modello di “praticante abilitato” la riforma voglia adottare.

9. (segue). Il silenzio in materia di compenso del tirocinante.

La legge forense attuale prevede che, «[...] decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. [...]»¹¹³.

Il codice deontologico forense prevede poi che «L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio»¹¹⁴. La violazione di tale dovere deontologico è punita con la sanzione disciplinare dell’avvertimento¹¹⁵.

Il d.d.l. in commento nulla dice sul compenso dei tirocinanti. E si segnala che la proposta di riforma prevede invece che il legislatore delegato adotti una disciplina della monocommittenza – ossia l’«esercizio dell’attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato» – che deve riconoscere il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione eseguita, con minimi da fissare però in via regolamentare¹¹⁶.

10. Alcune questioni che il legislatore potrebbe affrontare: il possibile “controllo” del numero dei tirocinanti.

Dopo aver descritto la situazione che emerge dai dati relativi all’accesso alla professione forense, aver mostrato la disciplina in vigore e aver analizzato la proposta di riforma, siamo ora in grado di individuare alcune questioni che forse meriterebbero di essere affrontate dal legislatore.

I redditi dei giuristi neolaureati e degli avvocati, il calo degli studenti di giurisprudenza e quello degli avvocati iscritti alla Cassa Forense¹¹⁷ sembrano indicare

¹¹¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. f d.d.l. n. 2629.

¹¹² Cfr. art. 14, co. 2 l. forense.

¹¹³ Cfr. art. 41, co. 11 l. forense. In giurisprudenza, si v. Trib. Asti, 15 marzo 2019, n. 62, in *De Jure*.

¹¹⁴ Cfr. art. 40, co. 2 cod. deont. forense.

¹¹⁵ Cfr. art. 40, co. 5 cod. deont. forense.

¹¹⁶ Cfr. art. 2, co. 1, lett. l e p, n. 1 d.d.l. n. 2629.

¹¹⁷ Cfr. *supra*, par. 2.

che al momento il mercato della professione – e le sue regole di accesso – disincentivano i nuovi ingressi.

Sotto il profilo normativo, la proposta di riforma in esame, lo dicevano poco sopra, tende sostanzialmente a confermare – se non addirittura ad irrigidire – l’assetto attuale¹¹⁸. Ma se si vuole ottenere una riduzione del numero dei tirocinanti, lo si può fare in molti modi, anche più espliciti – e forse migliori – di quelli attualmente contemplati nel disegno di legge delega.

Quasi trenta anni fa, un autore ha suggerito di partire dalle università, riducendo il numero degli iscritti alle facoltà giuridiche¹¹⁹. Questa non è ovviamente l’unica modalità possibile per ottenere una riduzione del numero dei praticanti (o degli avvocati). In altri sistemi, il “collo di bottiglia” è collocato in un momento successivo rispetto all’ingresso in università: in Germania, la prova finale del percorso accademico ha una percentuale di respinti superiore al 20%, e ciascun candidato ha a disposizione solo un limitato numero di “tentativi”¹²⁰; in Francia, vi sono tassi bassi di ammissione alle scuole forensi¹²¹; in Inghilterra, l’accesso alla professione di *barrister* è caratterizzato dalla scarsità delle “posizioni” di tirocinio che vengono “aperte” di anno in anno¹²².

Se nel nostro Paese si volesse apporre un “filtro” – con modalità però ancora tutte da definire – all’ingresso del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, andrebbe tenuto a mente che oggi i laureati magistrali in legge – come si è detto – in più del 40% dei casi non si avviano alle professioni giuridiche “tradizionali”¹²³. Bisogna inoltre ricordare che i nuovi giuristi debbono essere in numero sufficiente per soddisfare anche i bisogni dell’organico della magistratura, del notariato, della Pubblica Amministrazione, ecc.

Va detto infine che, a personale universitario invariato, un minor numero di iscritti determinerebbe un migliore rapporto quantitativo docenti/studenti, offrendo quindi anche la possibilità di migliorare l’esperienza formativa di tutti i giuristi durante la “fase” accademica.

11. (segue). Le possibili scelte in materia di formazione dei tirocinanti.

Un’altra serie di questioni riguarda le modalità e i contenuti del percorso formativo.

Nell’accademia si fronteggiano tradizionalmente impostazioni di segno opposto rispetto alle caratteristiche che il percorso formativo dei giuristi dovrebbe assumere¹²⁴.

¹¹⁸ Cfr. *supra*, par. 6.

¹¹⁹ Cfr. R. Danovi, *L’arte di difendere e l’arte di giudicare tra laurea e post-laurea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 2, p. 554; più di recente, cfr. anche C. Guidi, *La pratica forense come scelta consapevole*, in *Cultura e diritti*, 2012, 1, p. 162-163.

¹²⁰ Cfr. *infra*, par. 14.

¹²¹ Cfr. *infra*, par. 15.

¹²² Cfr. *infra*, par. 16.

¹²³ Cfr. *supra*, par. 2.

¹²⁴ Cfr. A. Dondi, *Qualche considerazione comparata in tema di educazione giuridica istituzionale*, in *Pol. dir.*, 2013,

Per una parte degli studiosi, il legame con le professioni legali “tradizionali” dovrebbe avere un ruolo centrale nella costruzione della didattica¹²⁵. Altra parte ritiene invece che tale legame sia foriero di problematiche¹²⁶. A questo proposito, va ribadito che, ad oggi, solo il 57% dei laureati in giurisprudenza si avvia ad una delle carriere per le quali è richiesto un tirocinio¹²⁷.

Ad ogni modo, la discussione sulla riforma dell’accesso all’avvocatura potrebbe senz’altro rappresentare l’occasione per riflettere anche sull’opportunità di rivedere il percorso universitario dei giuristi, o almeno alcuni aspetti di esso. Tale opportunità non sembra tuttavia essere stata colta nella proposta di riforma in esame, che nulla dice al riguardo.

Chi volesse approfondire questa tematica, potrebbe utilmente attingere alle numerose riflessioni già proposte in dottrina in merito alla formazione del giurista¹²⁸, che – limitandoci al solo panorama italiano – si sono accumulate negli anni, specialmente a ridosso delle varie riforme universitarie¹²⁹.

Riguardando al dato dell’età media dei laureati magistrali in giurisprudenza (27,4 anni) e alla durata media del loro percorso di studi (6,8 anni)¹³⁰, non si può che concludere che attualmente la “fase” accademica della formazione sia “in concreto” piuttosto lunga per molti studenti. In passato, in dottrina ci si è interrogati sulla necessità o meno di mantenere un corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza di durata quinquennale¹³¹. Sul punto, va però osservato che un’eventuale abbreviazione

1-2, p. 106: «la contrapposizione fra un “approccio professionale” (o professionalizzante) e un “approccio non professionale” (o non professionalizzante) si può dire costituisca tuttora uno dei principali parametri di qualificazione dei modelli di formazione istituzionale del giurista sul piano culturale, ideologico e funzionale».

¹²⁵ Cfr. ad es. F. Galgano, *La formazione culturale dell’avvocato*, in F. Galgano, F. Grande Stevens, *Manualetto forense. Ordinamento, Previdenza, Deontologia e Formazioni forensi*, Cedam, Padova, 2001, p. 78-80.

¹²⁶ Cfr. ad es. v. P. Monateri, A. Somma, *Il modello di civil law*, Torino, Giappichelli, IV ed., 2016, p. 182; per la libertà di scelta dei metodi di insegnamento universitario del diritto, cfr. A. Zaccaria, *L’insegnamento del diritto: dall’università alla professione di avvocato*, in *Studium iuris*, 2013, 1, p. 3-4.

¹²⁷ Cfr. *supra*, par. 2.

¹²⁸ Si v. da ultimo i contributi pubblicati in *Quad. cost.*, 2024, 1, p. 15 ss. Altre pubblicazioni piuttosto recenti in materia sono: C. Blengino, C. Sarzotti (a cura di), *Quale formazione per quale giurista?: insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Torino, Università degli Studi di Torino, 2021, disponibile online su <https://www.collane.unito.it/oa/items/show/97#?c=0&m=0&s=0&cv=0>, ultima consultazione in data 4 febbraio 2026; M. Bovo, P. Sommaggio, *Nuove strategie per la formazione giuridica. Modelli formativi per una educazione giuridica di qualità*, Torino, Giappichelli, 2021; B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, RomaTre Press, 2018, disponibile online su <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/La-formazione-del-giurista.-Contributi-a-una-riflessione.pdf>, ultima consultazione in data 4 febbraio 2026; A. Giuliani, N. Picardi (a cura di), *L’educazione giuridica*, Bari, Cacucci, II ed., 2008.

¹²⁹ Si v., in occasione dell’introduzione cosiddetto sistema del c.d. 3+2, A. Mazzacane (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2001; R. Scarciglia, F. Padovini (a cura di), *Diritto e università. Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea*, Padova, Cedam, 2003; e poi quando vi è stato il passaggio alla laurea magistrale a ciclo unico, cfr. C. Angelici (a cura di), *La formazione del giurista*, Milano, Giuffrè, 2005.

¹³⁰ Cfr. *supra*, par. 2.

¹³¹ Cfr. M. Clarich, *Professione forense: l’inutile accesso lungo che danneggia i giovani e l’intera categoria*, cit., p. 11;

della durata “sulla carta” del percorso accademico non sarebbe sufficiente a ridurre il tempo che gli studenti impiegano “in concreto” per laurearsi. Si potrebbe quindi più utilmente optare per una qualche forma di “filtro all’ingresso” del corso di studi, di modo da selezionare fin da subito i giovani più meritevoli e motivati¹³². Si potrebbero inoltre adottare dei “disincentivi”, volti a indurre gli studenti che rischiano di andare “fuori corso” a cercare di evitare quest’ultima eventualità.

Di recente è poi emersa la necessità, anche in ambito universitario, di dare risposte alle nuove preoccupazioni sollevate dall’intelligenza artificiale: per quanto riguarda gli studi giuridici, ci si riferisce, ad esempio, alla questione del mantenimento, o meno, della tesi di laurea come momento finale del percorso accademico.

L’ultimo intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca in materia di definizione delle classi di laurea magistrale, della fine del 2023, non pare aver introdotto modifiche significative rispetto alla precedente struttura del corso quinquennale in giurisprudenza¹³³. Nell’ottica quindi di riformare l’intero percorso di accesso alla professione forense, anche la “fase” universitaria offre abbondante materiale di riflessione, numerosi quesiti aperti e ampio spazio di innovazione.

Quanto invece alla durata della pratica, si è detto che il d.d.l. conferma l’attuale requisito dei diciotto mesi¹³⁴. Va ricordato tuttavia che nel nostro Paese le regole in questa materia sono cambiate nel corso degli anni a più riprese. Nel 1947 la durata della pratica necessaria per diventare procuratore legale – in precedenza fissata in due anni¹³⁵ – è stata accorciata ad un anno¹³⁶. Solo nel 1985 è tornata ad essere di due anni¹³⁷, richiesti poi anche per la pratica di avvocato, quando nel 1997 è stata soppressa la figura del praticante procuratore legale¹³⁸. La legge forense vigente richiede però, come si è detto, diciotto mesi¹³⁹. Ma le ragioni di queste variazioni non sono affatto chiare¹⁴⁰.

cfr. inoltre art. 4, co. 3 d.m. Università e Ricerca 19 dicembre 2023 n. 1649, in G.U. 29 dicembre 2023 n. 302, da cui si evince che i «corsi di laurea magistrale a ciclo unico» sono «di durata normale di 5 o 6 anni».

¹³² Cfr. *supra*, par. 10.

¹³³ Cfr. l’Allegato al d.m. Università e Ricerca n. 1649/2023, cit., p. 561-567; in precedenza, cfr. l’Allegato al d.m. Istruzione, Università e Ricerca 25 novembre 2005, in G.U., 17 dicembre 2005, n. 293, p. 21-22.

¹³⁴ Cfr. *supra*, par. 3 e 6.

¹³⁵ Cfr. art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con modif. in l. 22 gennaio 1934, n. 36.

¹³⁶ Cfr. art. 1 d.lgs. Capo Provis. Stato 5 maggio 1947, n. 374.

¹³⁷ Cfr. art. 2 l. 24 luglio 1985 n. 406; R. Villani, *Il tirocinio forense: con il d.m. n. 70 del 2016 si completa la disciplina per l’accesso alla professione*, in *Studium iuris*, 2017, 1, p. 9, nota 6.

¹³⁸ Cfr. art. 2 l. n. 27/1997.

¹³⁹ Cfr. art. 41, co. 5 l. forense.

¹⁴⁰ Cfr. M. Clarich, *Professione forense: l’inutile accesso lungo che danneggia i giovani e l’intera categoria*, cit., p. 11-12: «Fino a qualche anno fa la pratica forense durava un solo anno e non sono mai state chiarite fino in fondo le ragioni dell’allungamento. C’è da chiedersi infatti se siano state condotte analisi costi/benefici per giustificare questa scelta o effettuate indagini empiriche ex post per valutare se siano derivati benefici effettivi al sistema nel suo complesso. Tutto ciò per decidere, se del caso, di ritornare alla durata annuale. Tra l’altro gli stessi due anni rischiano di diventare quasi tre nei casi in cui la sessione di laurea non è anteriore di almeno un giorno alla data dell’indizione dell’esame di Stato». È piuttosto facile spiegarsi invece perché per i laureati durante l’emergenza COVID la pratica sia stata ulteriormente “accorciata” a 16 mesi, cfr. art. 6, co. 3 d.l. 8 aprile 2020, n. 22.

La molteplicità delle soluzioni possibili rispetto alla durata del tirocinio è ancora più evidente se si volge lo sguardo anche al di là dei nostri confini. In Francia – lo vedremo a breve – è necessario frequentare uno studio legale per un periodo di soli sei mesi; in Germania esso è solitamente di nove o dieci mesi; per i *barristers* inglesi può limitarsi ad un anno¹⁴¹. E negli Stati Uniti “fare la pratica” addirittura non è necessario ai fini dell’ammissione all’esame da avvocato¹⁴².

È dunque sicuramente possibile, *de iure condendo*, ridurre anche nel nostro Paese il periodo di tirocinio rispetto ai diciotto mesi attualmente previsti, specie se non si vuole istituire alcun obbligo giuridico di corrispondere un compenso minimo ai praticanti.

Quanto ai corsi di formazione, l’assetto attuale, che prevede la necessità di dedicarsi in contemporanea alla frequenza di lezioni, all’attività nello studio professionale e alle udienze – confermato dalla proposta di riforma in commento¹⁴³ – potrebbe invece essere abbandonato, a favore di una impostazione diversa. Per esempio, più efficace potrebbe essere un sistema che riserva una parte del periodo di tirocinio alla frequenza di corsi di insegnamento teorico professionalizzante, e una seconda parte solo all’attività “sul campo”. Quest’ultima è la scelta che è stata fatta in Francia, dove si dedica un semestre alle sole lezioni nelle scuole forensi e i restanti dodici mesi alle attività pratiche; di cui peraltro – lo ricordiamo – solo sei mesi da trascorrersi presso lo studio di un avvocato francese¹⁴⁴.

12. (segue). Le possibili scelte in tema di valutazione dei tirocinanti.

Infine, strettamente connesse alle scelte in materia di formazione, sono quelle sulla valutazione dei tirocinanti.

Ad oggi, come si è detto, il Consiglio dell’Ordine effettua dei colloqui con i tirocinanti e verifica il libretto della pratica¹⁴⁵, il che è del tutto ragionevole in un percorso che deve portare appunto all’avvocatura.

Inoltre, vi è la prova finale dei corsi di formazione professionale¹⁴⁶: l’attuale opzione prevista tra atto o parere è in parte coerente con la modalità secondo cui si svolge oggi l’esame di avvocato¹⁴⁷, e sarebbe del tutto coerente con quella prefigurata dalla riforma in commento¹⁴⁸.

La fine del percorso è poi ovviamente segnata dall’esame di avvocato¹⁴⁹. Sul punto, è certamente apprezzabile il tentativo del d.d.l. n. 2629 di inserire strumenti di videoscrittura, che effettivamente avvicinerrebbero ulteriormente la prova al mondo

¹⁴¹ Cfr. *infra*, parr. 14-16.

¹⁴² Cfr. *infra*, par.17.

¹⁴³ Cfr. *supra*, parr. 4 e 6.

¹⁴⁴ Cfr. *infra*, par. 15.

¹⁴⁵ Cfr. *supra*, par. 3.

¹⁴⁶ Cfr. *supra*, par. 4.

¹⁴⁷ Cfr. *supra*, par. 5.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, par. 6.

¹⁴⁹ Cfr. *supra*, par. 5.

reale. Con riguardo alle possibili prospettive di riforma dell'esame di Stato, però, non si può perdere di vista alcuni dati fondamentali. Come si è detto, attualmente il 77,7% dei laureati magistrali in legge impiega tre o più anni per diventare avvocato (il 49,5% addirittura più di quattro anni), e quasi la metà dei candidati passa l'esame¹⁵⁰. Forse allora il problema risiede nel fatto che vi è una sola sessione all'anno, con diversi mesi che solitamente intercorrono tra la prova scritta e quella orale. La proposta di riforma conferma questo assetto, mentre forse istituire due sessioni d'esame all'anno consentirebbe un ingresso più veloce nella professione. A questo riguardo, si segnala che il doppio "tentativo" annuale è contemplato per coloro che vogliono divenire avvocati in alcuni ordinamenti stranieri (ad es. Stato di New York e California¹⁵¹). Allo stesso modo, questa possibilità è prevista anche in Italia, per gli esami di accesso alle professioni di commercialista¹⁵², architetto, ingegnere, ecc.¹⁵³.

13. Uno sguardo al di là dei confini.

La comparazione giuridica¹⁵⁴ permette di conoscere altre esperienze, che meritano di essere portate all'attenzione degli operatori del diritto, e dalle quali il legislatore può forse trarre qualche suggerimento per la propria opera di riforma¹⁵⁵.

In questa sede, ci limiteremo ad osservare quanto avviene in alcuni sistemi giuridici della *Western Legal Tradition*. Occorre inoltre precisare che ripercorreremo sinteticamente solo le vie principali di accesso alla professione forense, perché è possibile

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, par. 2.

¹⁵¹ Cfr. *infra*, par. 17.

¹⁵² Cfr. ord. Ministero Università e Ricerca 19 giugno 2025 n. 426, disponibile online <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2025-06/Ordinanza%20Ministeriale%20n.%20426%20del%2019-06-2025.pdf>, ultima consultazione in data 16 febbraio 2026.

¹⁵³ Cfr. ord. Ministero Università e Ricerca 19 giugno 2025 n. 428, disponibile online su <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2025-06/Ordinanza%20Ministeriale%20n.%20428%20del%2019-06-2025.pdf>, ultima consultazione in data 16 febbraio 2026, la quale riguarda le professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale; e l' ord. Ministero Università e Ricerca 19 giugno 2025 n. 427, disponibile online su <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2025-06/Ordinanza%20Ministeriale%20n.%20427%20del%2019-06-2025.pdf> ultima consultazione in data 16 febbraio 2026, che concerne invece le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare.

¹⁵⁴ Sulla figura dell'avvocato nella prospettiva comparatistica, si v. A. Berlinguer (a cura di), *La professione forense. Modelli a confronto*, Milano, Giuffrè, 2008; L. Bugatti, *La professione forense tra tradizione e innovazione. Un'analisi storico-comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2022.

¹⁵⁵ Ma contro il semplice trasferimento di metodi stranieri, cfr. R. Danovi, *L'arte di difendere e l'arte di giudicare tra laurea e post-laurea*, cit., p. 557.

che in un medesimo Paese coesistano percorsi alternativi e anche piuttosto diversi tra loro, i quali conducono però tutti alla medesima abilitazione professionale¹⁵⁶.

14. (segue). Germania: un tirocinio pagato dai Länder e un unico esame che permette di accedere a magistratura, notariato e avvocatura.

In Germania, i corsi di laurea in giurisprudenza prevedono solitamente una durata di cinque anni¹⁵⁷. Essi presentano alcune variabili a livello locale in termini di articolazione e di esami, le quali derivano dalla natura federale dello Stato¹⁵⁸. Tuttavia, le facoltà giuridiche tedesche possono dirsi generalmente improntate ad offrire una formazione unitaria per tutti gli operatori del diritto¹⁵⁹.

Ciò si rispecchia in primo luogo nel fatto che coloro che superano la prova finale del percorso universitario – c.d. *erste juristische Prüfung* (nel 2023, è stato promosso il 72,5% dei candidati¹⁶⁰, i quali hanno a disposizione solo due o tre “tentativi”, a seconda del tempo impiegato a terminare gli studi¹⁶¹) – hanno titolo per accedere al *Referendariat*.

Quest’ultimo è un tirocinio biennale, durante il quale i *Länder* pagano ai praticanti tra i 1.300 e i 1.800 euro al mese circa¹⁶². Come si è anticipato, tale periodo si svolge in parte presso uno studio legale (generalmente nove o dieci mesi)¹⁶³, in parte presso degli uffici giudiziari, in parte presso una pubblica amministrazione¹⁶⁴, ecc., con alcune variabili a livello locale in termini di articolazione e durata delle diverse “stazioni” del tirocinio.

¹⁵⁶ Sugli Stati Uniti, si v. L. Serafinelli, *U.S. Law Schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti*, Milano, Giuffrè, 2023; in Francia, si v. gli artt. 98-1, 99 e 100 Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat; sull’Inghilterra, per quanto riguarda i *solicitors*, cfr. *infra*, par. 16; nel nostro Paese, cfr. *supra*, par. 1, nota 2.

¹⁵⁷ Cfr. Deutscher Anwaltsverein, *Jurastudium - Was du wissen solltest*, in Katzenkönig, *Das portal für alle Jurakrisen*, 7 marzo 2025, disponibile online su https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/studium-und-referendariat/4-punkte/start-ins-studium/details/jurastudium-was-du-wissen-solltest#collapse_329249, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026. Ma la legge federale in realtà richiede solo quattro anni e mezzo di studi universitari, cfr. § 5a(1) Deutsches Richtergesetz (DRiG).

¹⁵⁸ Cfr. M. Stolleis, *La formazione dei giuristi in Germania*, in A. Mazzacane (a cura di), *op. cit.*, p. 30-35; P. Monateri, A. Somma, *op. cit.*, p. 183.

¹⁵⁹ Cfr. M. Stolleis, *op. cit.*, p. 39; P. Monateri, A. Somma, *op. cit.*, p. 182; S. Haberl, *La formazione del giurista tedesco fra tradizione e propositi di riforma*, in *Studium iuris*, 2017, 7-8, p. 825.

¹⁶⁰ Cfr. J. Steudle, *Prädikatsexamen: Die Noten im Jura-Studium*, in Beck Stellenmarkt, disponibile online su <https://www.beck-stellenmarkt.de/ratgeber/karriere/studium-berufsstart-weiterbildung/noten-im-jura-studium>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁶¹ Cfr. S. Haberl, *op. cit.*, p. 831; § 5d(5) DRiG.

¹⁶² Per la precisione, la somma viene comunemente chiamata *Unterhaltsbeihilfe*, ossia “sussidio di sussistenza”: si tratta di una sorta di indennità di diritto pubblico, con importi che variano a seconda del *Land* erogatore, cfr. JUVE Verlag für juristische Information GmbH, *Referendariat*, in *azur - Deine Karriere mit Recht*, disponibile online su <https://www.azur-online.de/referendariat/>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

¹⁶³ Cfr. *ibidem*.

¹⁶⁴ P. Monateri, A. Somma, *op. cit.*, p. 183.

Al termine del *Referendariat*, vi è un ulteriore esame – c.d. *zweite Staatsexamen* (nel 2023, l'87,9% dei candidati ha ottenuto la sufficienza¹⁶⁵) – che è unitario per tutte le carriere professionali, e dal cui risultato dipende dunque la possibilità di accedere alla magistratura, al notariato e all'avvocatura. Con due precisazioni. La prima è che l'ingresso in magistratura – riservato di fatto ai più meritevoli¹⁶⁶ – richiede anche il consenso di organismi in cui siedono rappresentanti della politica¹⁶⁷. La seconda è che in alcuni *Länder* l'avvocato può svolgere anche le funzioni di notaio¹⁶⁸.

15. (segue). Francia: concorsi molto selettivi per accedere alle poche scuole forensi, che presentano un periodo di lezioni breve e separato dalle esperienze “sul campo”, con una gratificazione minima obbligatoria a carico di chi ospita il tirocinante. Superato l'esame finale di una scuola forense, ci si può iscrivere direttamente all'albo degli avvocati.

In Francia, la durata degli studi universitari necessari per gli aspiranti avvocati è stata appena innalzata da quattro a cinque anni¹⁶⁹. Già a partire dalla fine del quarto anno di università, però, è possibile partecipare a dei concorsi pubblici, mediante i quali si accede alle *Grandes Écoles*, che sono diverse a seconda che si voglia diventare magistrato, avvocato, ecc.¹⁷⁰.

Per quanto riguarda le scuole dell'avvocatura, chiamate *centres régionaux de formation professionnelle des avocats* (CRFPA) o informalmente “*écoles d'avocats*” (EDA), esse sono solo 15 sull'intero territorio francese¹⁷¹. L'esame di ingresso a queste scuole forensi viene però celebrato nelle università, e si articola in una fase scritta (quattro prove) e in una fase orale (colloquio e accertamento della lingua inglese)¹⁷². Esso è molto selettivo, con tassi di successo inferiori al 30%¹⁷³.

¹⁶⁵ Cfr. J. Steudle, *op. cit.*

¹⁶⁶ Cfr. S. Haberl, *op. cit.*, p. 828.

¹⁶⁷ Cfr. M. Maiwald, *Il ruolo dei magistrati in Germania*, in *Studi Urbinati*, A – Sc. giur., pol. ed econ., 2008, 2, p. 306.

¹⁶⁸ Cfr. P. Monateri, A. Somma, *op. cit.*, p. 181

¹⁶⁹ Fino alla fine del 2024, l'articolazione degli studi giuridici universitari comprendeva normalmente tre anni di laurea di primo livello, c.d. *licence*, e un anno di laurea magistrale, c.d. *master 1*, cfr. M. Vogliotti, *La formazione del giurista nei paesi francofoni*, in *Quad. cost.*, 2024, 1, p. 43. Dal 1° gennaio 2025 è richiesto anche un ulteriore anno di laurea magistrale, c.d. *master 2*, cfr. art. 11 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par art. 49 Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023; cfr. inoltre Conseil national des barreaux, *Toutes les conditions d'accès à la profession*, disponibile online su <https://cnb.avocat.fr/toutes-les-conditions-d-acces-a-la-profession>, ultima consultazione in data 14 febbraio 2026.

¹⁷⁰ Cfr. B. Durand, *La formazione dei giuristi in Francia*, in A. Mazzacane (a cura di), *op. cit.*, p. 52.

¹⁷¹ Cfr. Conseil national des barreaux, *Annuaire des écoles d'avocats (EDA)*, disponibile online su <https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-ecoles>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

¹⁷² Cfr. Conseil national des barreaux, *L'examen d'accès au CRFPA*, disponibile online su <https://cnb.avocat.fr/l-examen-d-acces-au-crfpa>, ultima consultazione in data 5 febbraio 2026.

¹⁷³ Nel 2023 vi erano 15.069 iscritti all'esame, e solo 4.338 hanno passato la parte scritta; nel 2024 – a fronte di 15.801 iscritti – solo 3.558 hanno superato la parte scritta, cfr. Commission Nationale de l'Examen d'Acces

Una volta ammessi ad una scuola forense, i discenti svolgono un periodo di lezioni in aula di sei mesi, separato da due periodi successivi “sul campo”, di sei mesi ciascuno, il primo dei quali presso una realtà diversa da uno studio legale francese (ad es. un’impresa, un ente pubblico, uno studio legale straniero; coloro che sono ancora iscritti al quinto anno di giurisprudenza possono svolgere un semestre in università¹⁷⁴). Inoltre, la legge obbliga coloro che ospitano il tirocinante a corrispondergli una somma minima mensile a titolo di *gratification*, attualmente fissata a 4,35 euro all’ora¹⁷⁵; un accordo collettivo relativo agli studi legali prevede minimi più favorevoli per i praticanti¹⁷⁶, a partire da 7,21 euro all’ora¹⁷⁷.

Al termine dei due periodi “sul campo”, ciascuna scuola dell’avvocatura sottopone i propri iscritti ad un esame finale, volto al conseguimento di un *certificat d’aptitude à la profession d’avocat* (CAPA). Il tasso di superamento di questo secondo esame è elevatissimo (98%)¹⁷⁸.

Chi ha concluso il quinquennio di studi universitari¹⁷⁹ e ha ottenuto un CAPA si può direttamente iscrivere all’albo degli avvocati: ciò avviene entro 6 mesi per l’80% di coloro che sono venuti in possesso delle certificazioni rilasciate dalle scuole forensi¹⁸⁰.

au CRFPA, *Rapport sur les sessions 2023 et 2024*, p. 4, disponibile online su <https://cnb.avocat.fr/medias/file/rapport-crfpa-2023-2024-690c7b8375b309.97270390.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026. In passato, si v. M. de Tilla, *La professione di avvocato*, vol. I, t. I, Milano, Giuffrè, II ed., 1998, p. 78, secondo il quale in Francia «l’ammissione del laureato alla obbligatoria Scuola di Formazione» aveva «una percentuale non superiore al 20% degli aspiranti».

¹⁷⁴ Cfr. ad es. Ecole de Formation professionnelle des Barreaux (EFB) de la cour d’appel de Paris, *Les 6 mois de stage PPI*, disponibile online su <https://wpvit.efb.fr/index.php/je-suis-eleve-avocat-a-lefb/je-gere-ma-formation/les-6-mois-de-stage-ppi/>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026; École de Formation des Avocats (EFA) à Toulouse, *Première période: stage projet pédagogique individuel*, disponibile online su <https://www.efa-toulouse.fr/premiere-periode-stage/>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁷⁵ Cfr. Article L124-6 Code de l’éducation; Cour de cassation, *Stage pour élève avocat dans le cadre d’un PPI à la 3e chambre civile*, disponibile online su <https://www.courdecassation.fr/les-offres-d-emplois-et-de-stages/stage/stage-pour-eleve-avocat-dans-le-cadre-dun-ppi-la-3e-chambre>, ultima consultazione in data 17 dicembre 2026.

¹⁷⁶ Cfr. Accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, disponibile online su https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005672534?idConteneur=KALICONT000005635832&origin=list, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁷⁷ Cfr. artt. 2-3 Accord professionnel du 19 janvier 2007, cit.: se tra i due e i tre mesi vengono svolti presso un avvocato che ha almeno un dipendente, o più di tre mesi presso qualsiasi avvocato, è dovuto al tirocinante il 60% del *salaires minimum interprofessionnel de croissance* (Smic), il quale attualmente è fissato a 12,02 euro all’ora, cfr. Service Public, *Quelle revalorisation pour le Smic à compter du 1er janvier?*, 15 dicembre 2025, disponibile online su <https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A17008>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁷⁸ Cfr. Conseil national des barreaux, *Présentation du parcours de formation*, disponibile online su <https://www.cnb.avocat.fr/fr/presentation-du-parcours-de-formation>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

¹⁷⁹ Gli avvocati francesi vorrebbero che ciò divenisse un requisito per poter sostenere l’esame del CAPA, cfr. Conseil national des barreaux, *L’AG propose que le master 2 soit exigé au moment de se présenter aux épreuves du CAPA*, 10 aprile 2024, disponibile online su <https://cnb.avocat.fr/actualite/l-ag-propose-que-le-master-2-soit-exige-au-moment-de-se-presenter-aux-epreuves-du-capa>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

In passato vi era anche l'obbligo per i giovani avvocati di svolgere ulteriori due anni di *stage* presso lo studio di un collega con più "anzianità" di iscrizione all'albo, frequentando al contempo ulteriori corsi di formazione professionale¹⁸¹. Tale obbligo è stato però abrogato oramai più di venti anni fa¹⁸².

16. (segue). Inghilterra: per diventare barrister, tre anni di giurisprudenza, un anno di scuola forense, e un tirocinio professionale molto selettivo, di almeno un anno, con un funding minimo obbligatorio a carico del dominus. I costi della formazione professionale e dell'avviamento dell'attività sono però piuttosto elevati. Per diventare solicitor, una laurea triennale e due anni di tirocinio, durante i quali viene riconosciuta al praticante almeno la *national minimum wage*.

Quanto all'Inghilterra, in primo luogo va ricordato che vi sono due categorie professionali riconducibili alla figura dell'avvocato: quella dei *barristers* e quella dei *solicitors*. In questa sede, operando una semplificazione estrema, diremo che tradizionalmente la prima si occupa del patrocinio nel contenzioso giudiziale avanti le corti superiori, mentre la seconda si interfaccia direttamente con i clienti e offre consulenza stragiudiziale, anche se negli ultimi anni i rispettivi ruoli sono andati in qualche misura modificandosi¹⁸³.

Venendo all'esame della disciplina relativa ai *barristers*, in via estremamente sommaria si può ricordare che la loro formazione è stata per secoli esclusivamente pratica: in passato, infatti, essa non avveniva in università ma negli *Inns of Court*¹⁸⁴, «luoghi di riunione, lavoro e anche di formazione», attraverso i quali l'accesso alla professione avveniva essenzialmente per cooptazione¹⁸⁵.

Fatte queste debite premesse, bisogna prendere atto che oggi invece per divenire *barristers*¹⁸⁶ è in primo luogo necessario un titolo accademico: una laurea di primo livello giuridica – *undergraduate law degree* – solitamente di durata triennale; oppure una laurea di primo livello non giuridica, alla quale deve aggiungersi però il completamento di un *law conversion course*.

¹⁸¹ Cfr. artt. 72 ss. Décret n° 91-1197/1991; B. Durand, *op. cit.*, p. 54.

¹⁸² Cfr. art. 32 Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, entrato in vigore il 1° settembre 2005.

¹⁸³ Cfr. A. Gambaro, *Common law ed equity in Inghilterra*, in A. Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, Giappichelli, V ed., 2024, p. 107-110; U. Mattei, E. Ariano, *Il modello di Common Law*, Torino, Giappichelli, V ed., 2018, p. 104-107.

¹⁸⁴ Cfr. U. Mattei, E. Ariano, *op. cit.*, p. 32-38.

¹⁸⁵ Cfr. A. Gambaro, *Common law ed equity in Inghilterra*, cit., p. 55-59.

¹⁸⁶ Cfr. in generale The Bar Council, *Becoming a barrister: your path to the Bar*, p. 17-20, disponibile online su <https://www.barcouncil.org.uk/static/950654f4-c8db-4e15-94160c51a5d364b1/baa5f91f-490d-44ce-90d7b16ae9e93734/Becoming-a-barrister-your-path-to-the-Bar.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

Anche oggi bisogna poi iscriversi ad uno dei quattro *Inns*, dove avviene ancora una parte della formazione professionale – le c.d. *qualifying sessions*¹⁸⁷ – relativa, ad esempio, agli aspetti deontologici.

Si deve inoltre frequentare un *bar training course* presso uno dei dieci enti autorizzati (ve ne è uno riconducibile agli *Inns* mentre gli altri nove sono università), che dura circa un anno e costa tra le 10.000 e le 20.000 sterline¹⁸⁸.

Infine, è poi necessario svolgere un periodo di almeno un anno di tirocinio, detto *pupillage*, al quale è molto difficile accedere: ad esempio, nella tornata di ammissioni 2023/2024, i posti disponibili erano solo 671 a fronte di 3.408 candidati¹⁸⁹. Va poi anche riferito che, secondo quanto imposto dall'ente regolatore della professione dei *barristers*¹⁹⁰, durante il tirocinio ciascun praticante deve ricevere dal proprio *dominus* una somma di denaro pari ad almeno 23.500 sterline annue.

Un dato da tenere in considerazione è però il costo piuttosto elevato sia della formazione – a cui si è accennato poco sopra – sia dell'avviamento dell'attività di *barrister*¹⁹¹.

Per diventare *solicitor* invece è possibile, in alternativa ad un percorso esclusivamente pratico, ottenere una laurea triennale – non necessariamente in giurisprudenza – a cui devono però seguire due anni di tirocinio. In ogni caso, bisogna poi passare anche due esami¹⁹². La *Law Society* – l'ente rappresentativo dei *solicitors*¹⁹³ – ricorda che bisogna pagare ai tirocinanti la *national minimum wage*, ma al contempo raccomanda di riconoscere loro almeno 24.916 sterline¹⁹⁴.

¹⁸⁷ Cfr. Bar Standards Board Handbook Rule Q3, disponibile online su <https://www.barstandardsboard.org.uk/static/de77ead9-9400-4c9d-bef91353ca9e5345/8b0c7d6b-749b-4252-b8809b9dd94206c/BSB-Handbook-Version-48.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

¹⁸⁸ Cfr. Bar Standards Board, 2024/25 AETO Factsheet, disponibile online su <https://www.barstandardsboard.org.uk/static/f4ea669e-50c2-4380-8b9d53b2e0e364d1/2024-25-AETO-Factsheet-for-Vocational-Component.pdf>, ultima consultazione in data 13 febbraio 2026.

¹⁸⁹ Cfr. The Bar Council, *Pupillage Gateway Report: November 2024*, p. 4, 6, 9 disponibile online su <https://www.barcouncil.org.uk/static/de2150b0-756d-4158-a5002fa899915507/Pupillage-Gateway-Report-2024.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026; lo stesso anno

¹⁹⁰ Cfr. Bar Standards Board, *The Bar Qualification Manual*, Part 4, s 4E, disponibile online su <https://www.barstandardsboard.org.uk/static/ffbc4d6e-152c-443b-a096564ad5a5d9d5/8a64486b-000b-4d04-a7db18293abcae86/Bar-Qualifications-Manual.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

¹⁹¹ Cfr. U. Mattei, E. Ariano, *op. cit.*, p. 105.

¹⁹² Cfr. U. Mattei, E. Ariano, *op. cit.*, p. 106, nota 217; The Law Society, *Solicitors Qualifying Examination (SQE) requirements and cost*, disponibile online su <https://www.lawsociety.org.uk/career-advice/becoming-a-solicitor/solicitors-qualifying-examination-sqe/requirements-and-cost>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

¹⁹³ Cfr. A. Gambaro, *Common law ed equity in Inghilterra*, cit., p. 109.

¹⁹⁴ Cfr. The Law Society, *Recommended minimum salary for trainee solicitors and SQE candidates*, 22 luglio 2025, disponibile online su <https://www.lawsociety.org.uk/topics/hr-and-people-management/recommended-minimum-salary-for-trainee-solicitors-and-sqe-candidates>, ultima consultazione in data 17 febbraio 2026.

17. (segue). Stati Uniti d’America: nessun tirocinio necessario e alto tasso di promossi al primo tentativo all’esame di avvocato, che in California e nello Stato di New York si tiene due volte all’anno. I costi della formazione universitaria sono però elevati.

La versione americana del federalismo, con cinquanta differenti sistemi giuridici statali a cui si aggiunge quello federale, comporta una spinta verso la parcellizzazione delle funzioni e dell’attività regolatorie¹⁹⁵. Ciò si verifica anche con riferimento alla disciplina delle professioni legali: ciascuno Stato americano, infatti, regola autonomamente l’accesso all’avvocatura – c.d. *bar admission* – nella propria giurisdizione¹⁹⁶. Tuttavia, non sempre la parcellizzazione genera nei fatti una particolare varietà delle soluzioni giuridiche adottate. E così, è stato autorevolmente rilevato che, in realtà, «Negli Stati Uniti la professione legale è unitaria»¹⁹⁷.

L’omogeneità si rinviene infatti sin dalla “fase” universitaria, sulla quale esercita una forte influenza la *American Bar Association* (ABA), un’organizzazione non governativa che rappresenta la professione forense¹⁹⁸. Al 2024, l’ABA aveva accreditato come conformi ai propri *standards* qualitativi 191 *Law Schools* – ossia facoltà giuridiche – presenti sul territorio americano¹⁹⁹.

Il principale corso di studi erogato da queste ultime è il *Juris Doctor Program* (J.D.). Esso dura tre anni, ma presuppone il possesso di un *Bachelor*, ossia di una laurea in un’altra materia che viene rilasciata da un *College*, solitamente al termine di un percorso quadriennale. E va anche detto che, dopo aver conseguito il *Bachelor*, molti studenti scelgono di fare una breve esperienza lavorativa extragiuridica prima di iscriversi a legge²⁰⁰. Inoltre, al *J.D. Program* si accede tenendo conto di una serie di fattori, tra i quali il risultato ottenuto in un *test* nazionale, il *Law School Admission Test* (LSAT)²⁰¹. Ad ogni modo, nel 2023 l’*acceptance rate* – ossia il rapporto tra il numero delle domande di iscrizione ricevute e il numero di quelle accolte – nelle facoltà giuridiche accreditate dall’ABA era pari al 42,4%²⁰².

Una volta ottenuto il J.D., non serve svolgere alcun tirocinio professionale per poter “tentare” l’esame di avvocato²⁰³.

¹⁹⁵ Cfr. A. Gambaro, *L’esperienza degli Stati Uniti d’America*, in A. Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, *op. cit.*, p. 149-151, 167.

¹⁹⁶ Cfr. *ivi*, p. 174.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ Cfr. U. Mattei, E. Ariano, *op. cit.*, p. 155-157.

¹⁹⁹ Cfr. A. Gambaro, *L’esperienza degli Stati Uniti d’America*, *cit.*, p. 174

²⁰⁰ In particolare, il 65% di coloro che si iscrivono al *J.D. Program* lo fa a un anno o più di distanza dal conseguimento del *Bachelor*: nel mentre ha fatto altre esperienze, di carattere lavorativo, cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Legal Education*, *cit.*

²⁰¹ Cfr. A. Gambaro, *L’esperienza degli Stati Uniti d’America*, *cit.*, p. 174.

²⁰² Come si ricava da una banca dati contenente le informazioni che le *Law Schools* accreditate sono tenute a fornire all’ABA, disponibile online su <https://www.abarequireddisclosures.org/requiredDisclosure>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰³ Cfr. M. Clarich, *Professione forense: l’inutile accesso lungo che danneggia i giovani e l’intera categoria*, *cit.*, p. 12. Vi è un tirocinio obbligatorio solo nello Stato del Delaware, ma esso dura solo 3 mesi e comunque non rappresenta un prerequisito per iscriversi all’esame di avvocato, in quanto può essere svolto

Quest'ultimo, chiamato comunemente *bar exam*, non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile: a livello nazionale, nel 2023 il 72% di chi lo ha provato per la prima volta è riuscito a passarlo immediatamente²⁰⁴.

Vale poi la pena addentrarsi nei dettagli dell'ordinamento forense di almeno due Stati americani, scegliendoli per l'importanza statistica del "campione" che rappresentano. Restringiamo quindi il campo di osservazione allo Stato di New York e alla California, nei quali esercita il 28% degli avvocati americani²⁰⁵. Ebbene, anche in questi due Stati – come anticipato – coloro che sono in possesso di un J.D. rilasciato da un'università accreditata dall'ABA non sono tenuti a fare alcun tirocinio per poter sostenere il *bar exam*²⁰⁶. Altro dato interessante è che in California e nello Stato di New York sono previsti due "appelli" d'esame ogni anno²⁰⁷. E comunque, sempre nel 2023, nello Stato di New York il 73% dei candidati ha passato l'esame al primo tentativo, mentre in California il 61%²⁰⁸.

Tuttavia, un fattore che non può essere sottaciuto nella descrizione del sistema americano è quello dell'elevato costo dell'istruzione universitaria²⁰⁹.

indifferentemente prima – anche durante gli studi universitari – oppure dopo la prova di ammissione all'albo forense, cfr. Center on the Legal Profession, Harvard Law School, *Advocating for Apprenticeship. What can the legal profession learn from an apprenticeship model?*, in *The Practice*, January/February 2024, disponibile online su <https://clp.law.harvard.edu/knowledge-hub/magazine/issues/rethinking-licensure/advocating-for-apprenticeship/>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰⁴ Cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Legal Education*, disponibile online su <https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/legal-education/>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰⁵ Cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Demographics*, disponibile online su <https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰⁶ In questi due Stati, a certe condizioni, si può essere ammessi all'esame anche con una laurea straniera in materia giuridica, a cui va però aggiunto un *Master of Laws* (LL.M.) rilasciato dalle università americane accreditate al termine di un corso di durata solitamente annuale, cfr. N.Y. Ct. Rules, § 520.6, disponibile online su <https://nycourts.gov/ctapps/520rules10.htm>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026; The State Bar of California. Office of Admissions, *Guidelines for foreign-educated general applicants with a first degree in law*, 21 June 2024, disponibili online su <https://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/admissions/Education/Guidelines-Foreign-Educated-General-Applicants-with-First-Degree-in-Law.pdf>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰⁷ Cfr. le informazioni riportate in merito sul sito della Harvard Law School, disponibile online su <https://hls.harvard.edu/dos-ceeb/overview-of-bar-admission/bar-exam-information/>, ultima consultazione in data 6 febbraio 2026.

²⁰⁸ Cfr. American Bar Association, *Profile of the Legal Profession 2024. Legal Education*, cit.

²⁰⁹ Cfr. L. Serafinelli, *op. cit.*, p. 323: «Al netto dell'eventuale debito contratto per il *college* e delle spese necessarie per la frequenza di una scuola di diritto, uno studente accumula, in media, un debito di 125.000 dollari per la sola frequenza di quest'ultima. Ciò implica che, per i dieci anni dopo la fine della *law school* (questa la durata dei prestiti federali), i giovani diplomati devono pagare un canone mensile di circa 1500 dollari al mese per onorare il debito. Se si considera il costo medio della vita negli Stati Uniti, per far fronte a questa spesa è necessario avere un reddito annuo di circa 100.000 dollari. Tuttavia, come abbiamo visto, solo il 15% dei *JD graduate* riesce a ottenere da subito un lavoro che gli assicuri questa somma: detto in altri termini, l'85% dei giovani non sarà in grado di ripagarsi gli studi. E la situazione risulta ancor più tragica se si guarda al volume complessivo di debito accumulato per le *law school*: nel 2019 questo sfiorava i 7.000 miliardi di dollari (mentre il debito complessivo per l'*education* supera il miliardo di miliardi di dollari, ed è

18. Conclusioni.

Al termine di questo percorso, si può sinteticamente concludere che il d.d.l. n. 2629 pare sostanzialmente confermare (se non ulteriormente irrigidire) il modello di accesso alla professione forense attualmente vigente nel nostro Paese, dove i giovani si stanno allontanando dall'avvocatura o impiegano molto tempo per accedervi.

Se si vuole ottenere una riduzione "controllata" del numero dei tirocinanti, velocizzandone al contempo l'entrata nel mondo del lavoro, si potrebbe pensare di: *i)* apporre un "filtro all'ingresso" del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza; *ii)* adottare dei "disincentivi" volti a indurre gli studenti che rischiano di andare "fuori corso" a cercare di evitarlo; *iii)* ridurre il periodo di tirocinio rispetto ai diciotto mesi attualmente previsti, separando l'insegnamento teorico professionalizzante *post-lauream* dalle attività "sul campo"; *iv)* prevedere infine due sessioni all'anno dell'esame di avvocato.

Quanto ai profili comparatistici, va detto che – tra i Paesi presi in esame – il modello francese di accesso alla professione forense sembra il più vicino a quello italiano (sia quello vigente, sia quello di cui alla proposta di riforma in commento). Tuttavia, vi sono alcune importanti differenze: ad esempio, in Francia il periodo in cui il tirocinante deve frequentare uno studio legale è più breve che in Italia, ed è separato rispetto all'erogazione dei corsi di formazione professionale *post-lauream*. Ancora, in Francia l'esame di Stato coincide con la prova finale delle scuole forensi.

In ogni caso, la comparazione – con riferimento alla Francia ma anche agli altri sistemi analizzati – offre anche alcuni spunti interessanti nell'ottica di riformare l'intero percorso di accesso alla professione forense nel nostro Paese.

secondo solo al debito dei mutui)»; A. Gambaro, *L'esperienza degli Stati Uniti d'America*, cit., p. 175, nota 96: «In generale nel 2024 gli studenti universitari americani avevano contratto un debito pari a 1.6 trilioni di dollari, con una media di 28,950 dollari a testa».

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**